



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituti Clinici di Perfezionamento**

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA DI FARMACI NECESSARI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E DISTRIBUZIONE DI FARMACI SOMMINISTRATI ATTRAVERSO FILE F, PER UN PERIODO DI 48 MESI, PER LE SEGUENTI STRUTTURE SANITARIE:**

- A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO**
- A.O. "FATEBENEFRAPELLI" - MILANO**
- A.O. "S. GERARDO" - MONZA**
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE**
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – MILANO**
- FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO**

**NUMERO DI GARA: 4738439**

## I N D I C E

### **PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**

- 01 – Oggetto dell'appalto
- 02 – Lotti e quantitativi
- 03 – Caratteristiche generali e confezionamento
- 04 – Termini e luoghi di consegna
- 05 - Durata e valore complessivo della fornitura
- 06 – Controlli sulle forniture
- 07 – Contestazione e penali
- 08 – Prezzi offerti
- 09 – Brevetti industriali e diritti d'autore
- 10 – Evoluzione Tecnica

### **PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

- 11 – Referenti dell'appalto
- 12 – Variazioni
- 13 – Clausola di salvaguardia
- 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
- 15 – Deposito cauzionale
- 16 – Cessione del contratto e subappalto occulto
- 17 – Interruzione del servizio/della fornitura da parte del contraente
- 18 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario
- 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
- 20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
- 21 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti
- 22 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
- 23 – Revisione prezzi
- 24 – Diritto di recesso
- 25 – Clausola risolutiva espressa
- 26 – Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
- 27 – Clausola di adesione
- 28 – Spese contrattuali
- 29 – Controversie
- 30 – Rinvio altre norme

## **PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**

### ***Art. 1 - Oggetto della fornitura***

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di farmaci necessari per l'erogazione di prestazioni sanitarie e per la distribuzione di farmaci somministrati attraverso File F per le Strutture sanitarie che partecipano in forma aggregata alla presente procedura di seguito individuate:

- A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO – MILANO - Capofila
- A.O. " FATEBENEFRAPELLI" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" - MONZA
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
- FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO

La **descrizione dei farmaci e le quantità presunte della fornitura** sono indicate nella **tabella Allegato A** al presente Capitolato Speciale di gara.

*L'Allegato A è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).*

Le quantità e gli importi presunti dei singoli lotti, indicati nella richiamata **tabella Allegato A**, sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno per le Strutture sanitarie aggregate, essendo i consumi non esattamente prevedibili ma subordinati a fattori variabili ed a circostanze legate alla particolare tipologia di attività Aziendale, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposte dall'Amministrazione centrale dello Stato o dall'Amministrazione regionale, ivi inclusi i processi d'acquisto centralizzati o aggregazioni d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di conseguenza, la/e società aggiudicataria/e sarà/anno tenuta/e a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, la/e società non potrà/anno pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati.

\*\*\*\*\*

Si precisa che ciascuna Strutture sanitaria, sopra richiamata, provvederà individualmente alla stipula del proprio contratto con la/e società risultata/te aggiudicataria/e della fornitura in oggetto.

### ***Art. 2 – Lotti e quantitativi***

La descrizione analitica dei singoli lotti, nonché i quantitativi totali e, per singola Struttura sanitaria, il dosaggio e la forma farmaceutica, sono dettagliatamente indicati nella **tabella Allegato A** al presente Capitolato.

Per lotto, si intende la singola riga definita da un principio attivo, un dosaggio, una forma farmaceutica e un prezzo a base d'asta.

Per alcuni lotti, caratterizzati da dosaggi diversi e multipli dello stesso principio attivo, non è stata utilizzata la forma farmaceutica come unità di misura, bensì l'unità di peso o di volume. In questi

casi, peraltro segnalati da una nota, i relativi prezzi a base d'asta sono rapportati a queste unità e i quantitativi rappresentano il valore complessivo nelle unità di peso o di volume utilizzate.

## 2.1 Lotti omogenei

Alcuni lotti contrassegnati con la dicitura "omogeneo" si riferiscono a farmaci per i quali esistono dati di letteratura che attestano la sostanziale equivalenza terapeutica a parità di indicazioni in scheda tecnica. Per questi lotti, la competizione si potrà aprire non solo nell'ambito del principio attivo, ma anche all'interno di tutta la categoria omogenea. Sarà pertanto facoltà delle singole Strutture sanitarie aggregate optare per lo specifico principio attivo messo in gara, oppure per altri a prezzo più conveniente, nell'ambito della categoria terapeutica omogenea.

## 2.2 Farmaci Biologici

Per i farmaci biologici per i quali esiste il "biosimilare", in accordo con i pronunciamenti dell'Aifa, con la necessità di garantire ai pazienti già in trattamento la continuità di cura e con le indicazioni della Regione di operare per una maggiore diffusione dei biosimilari stessi attraverso la loro prescrizione ai pazienti di nuovo arruolamento, verranno inseriti lotti separati per i farmaci biologici "originator" e lotti specifici per i biosimilari. Questi ultimi potranno pertanto competere solo tra loro, a parità di azione, di indicazione e di via di somministrazione.

Non potendo prevedere in anticipo la ripartizione dei consumi tra "originator" e "biosimilari", i quantitativi complessivi da mettere in gara verranno, per questi lotti, ripartiti con un rapporto di 60:40 a favore degli originator sulla base anche di una valutazione preliminare con i prescrittori e della attuale realtà prescrittiva per questi farmaci. E' ipotizzabile infatti, sulla base delle indicazioni fornite ai prescrittori, che nel corso di validità del contratto, con i nuovi arruolamenti di pazienti l'equilibrio si sposterà progressivamente dagli originator verso i biosimilari.

Resta inteso comunque che qualora, a discrezione del prescrittore, ricorrano le condizioni cliniche per la somministrazione di un farmaco diverso da quello aggiudicato nell'ambito della categoria terapeutica omogenea, ciascuna Struttura sanitaria potrà procedere all'acquisizione dello specifico prodotto prescritto, al prezzo che la/e società avrà/anno offerto in sede di gara.

Le società fornitrici dei farmaci biologici che dovessero perdere l'esclusiva commerciale nel corso di validità del contratto, dovranno rinegoziare il prezzo di cessione ottenuto per la presente gara, immediatamente a seguito della disponibilità sul mercato dei farmaci "biosimilari" per quel prodotto. Successivamente, entro un anno dalla perdita dell'esclusiva commerciale, quando la situazione si sarà stabilizzata attraverso la presenza di più aziende che commercializzano il prodotto, il prezzo di gara dovrà attestarsi sulla media del mercato in quel momento. Se il fornitore non adeguerà il prezzo di gara a quello di mercato, le Strutture sanitarie potranno riservarsi il diritto di recessione per quella specifica fornitura.

## 2.3 Estensione delle condizioni di gara

Qualora, nel corso della durata contrattuale una delle Strutture sanitarie aggregate avesse necessità di acquistare prodotti, non presenti inizialmente nei propri fabbisogni, ma richiesti successivamente nell'ambito dell'evoluzione della propria attività clinica, la stessa può accedere per questi nuovi fabbisogni ai prezzi di aggiudicazione di questi specifici lotti. Così pure, se nel corso della validità del contratto, dovesse emergere la necessità da parte di una delle Strutture sanitarie aggregate, di acquisire prodotti costituiti dal medesimo principio attivo di un lotto aggiudicato, ma con una forma farmaceutica o dosaggio diversi, non previsti nell'elenco dei fabbisogni, il prodotto dovrà essere fornito con la stessa percentuale di sconto offerta in gara rispetto al corrispondente prezzo al pubblico.

## 2.4 Farmaci generici equivalenti

Qualora nel corso della validità del contratto si verifichi la scadenza di un brevetto di commercializzazione esclusiva di un principio attivo o di un principio attivo associato ad una specifica formulazione farmaceutica, aggiudicato nella presente gara, la/e società aggiudicataria/e è/sono tenuta/e a darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera capofila nonché a tutte le Strutture sanitarie entro i dieci giorni antecedenti la scadenza.

La/e società aggiudicataria/e sarà/saranno tenute, in questo caso, ad applicare il medesimo sconto determinato in sede di gara, tra prezzo offerto e prezzo al pubblico, al nuovo "prezzo di riferimento" per il pubblico per i farmaci di classe A, del prodotto.

Per i farmaci di classe H, si dovrà procedere all'applicazione immediata dello sconto di gara al nuovo prezzo medio ottenuto dai prodotti equivalenti registrati. Successivamente, entro un anno dalla perdita dell'esclusiva commerciale, quando la situazione si sarà stabilizzata attraverso la presenza di più società che commercializzano il prodotto, il prezzo di gara dovrà attestarsi sulla media del mercato in quel momento. Se il fornitore non adeguerà il prezzo di gara a quello di mercato, le Strutture sanitarie aggregate potranno riservarsi il diritto di recessione per quella specifica fornitura.

Per i farmaci di classe C il prezzo rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura. Nel caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque applicata la percentuale di sconto indicata nell'offerta.

Tali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla data del provvedimento, ai servizi di Farmacia e alle U.O. Provveditorato-Economato delle Strutture sanitarie facenti parte dell'aggregazione.

### **Art. 3 – Caratteristiche generali e confezionamento**

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati alle Strutture sanitarie committenti secondo le effettive esigenze, con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità del contratto e con impegno da parte del/i fornitore/i aggiudicatario/i di consegnare, per ogni lotto, prodotti sempre identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara.

I prodotti offerti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, oggetto della presente gara, dovranno essere conformi, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione e alla immissione in commercio.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da consentire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, approvate con Decreto del Ministero della Sanità del 06/07/1999; in particolar modo dovrà essere garantita la catena del freddo e dovrà essere inoltre data la possibilità, a chi riceve il materiale, di verificare il rispetto di tali condizioni.

I prodotti offerti devono:

- corrispondere a quanto richiesto in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica;
- presentare sia sulla confezione singola sia sull'imballaggio esterno, un'etichetta chiara per una facile lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente, soprattutto per la data di scadenza e per precauzioni particolari sulla conservazione.

Più in particolare, per quanto riguarda la confezione, sulla stessa dovranno essere chiaramente indicati:

- nome del medicinale, forma farmaceutica, dosaggio;
- ditta produttrice e/o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

- codice AIC
- codice ATC e principio attivo
- numero del lotto di produzione
- data di scadenza.

All'atto della consegna dovranno essere chiaramente leggibili, anche sull'imballaggio esterno, eventuali precauzioni o avvertenze da attuare per la conservazione dei farmaci.

I farmaci chemioterapici dovranno essere imballati separatamente dagli altri farmaci e dovrà essere ben visibile, anche sull'involucro esterno, la scritta "contiene farmaci chemioterapici".

Il Fornitore si impegna a segnalare, dove non già previsto nel foglietto illustrativo, l'eventuale presenza di lattice nel contenitore del prodotto.

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente alle Strutture sanitarie committenti ogni provvedimento di sequestro o di sospensione dell'utilizzo/commercializzazione del prodotto o dei suoi lotti di produzione disposto dalle autorità ed al ritiro e alla sostituzione, in tempi brevi, dello stesso.

Il Fornitore si impegna a rendere disponibile, a richiesta, tutta la documentazione relativa alla stabilità dei prodotti al di fuori di quanto già dichiarato in scheda tecnica.

Per tutti i prodotti aggiudicati che necessitino di particolari devices o altro (deflussori, cannule ecc.) per la somministrazione, questi ultimi dovranno essere forniti, dalla/e società aggiudicataria/e, a titolo di sconto merce.

I Farmaci dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; qualora non fosse prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata secondo le disposizioni del Min. Salute n. 44/80, n. 62/83 e n.51/84.

Verranno accettate anche confezioni diverse da quelle indicate per ogni principio attivo, qualora la nuova proposta sia frutto di recente modifica o ritenuta migliorativa rispetto a quella prevista.

I prodotti dovranno avere un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione e quella di scadenza) residua di almeno **3/4** della validità complessiva prevista. In caso di contrazione della produzione o di situazione di giacenza stimata non sufficiente, può essere ammessa, previa obbligatoria comunicazione e accordi con i punti ordinanti interessati, la consegna di specialità medicinali aventi un periodo di validità inferiore a quello precedentemente indicato.

Le Strutture sanitarie committenti, previo accordo con il Fornitore, potranno richiedere la sostituzione del prodotto, in prossimità della scadenza, qualora questo non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico.

#### **Art. 4 – Termini e luoghi di consegna**

Il/I Fornitore/i aggiudicatario/i dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere consegnati i prodotti di cui trattasi, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione della fornitura, per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.

Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, il/i Fornitore/i aggiudicatario/i dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Quanto sopra premesso:

- a) il Fornitore dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, l'evasione degli ordinativi nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti indicati nell'ordine.
- b) E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.
- c) il Fornitore assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto.
- d) Per lo scarico del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi di personale della Struttura sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente.
- e) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d'ordine e, comunque, non superiori a **5 giorni** (lavorativi) dalla data d'invio dell'ordine (via fax o modalità informatizzata). **Qualora, per motivi eccezionali, il/i Fornitore/i non fosse/ro in grado di consegnare nei termini, dovrà/anno avvertire tempestivamente l'ufficio ordini (numero di telefono indicato nel buono d'ordine) affinché le Strutture sanitarie possa prendere le opportune contromisure, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 17 e 25.**
- f) Le singole forniture saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto del Fornitore o ed a rischio dello stesso.
- g) *Il Fornitore dovrà ritirare, a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda sanitaria per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.*  
La giacenza presso la Struttura sanitaria d'eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del Fornitore. Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico del Fornitore e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
- h) L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva il Fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità ricevuta: la Struttura sanitaria si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
- i) La Struttura sanitaria potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere al Fornitore altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, il Fornitore dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla fornitura rifiutata. Nel secondo caso, il Fornitore dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa quanto dell'eventuale danno.

#### **Art. 5 – Durata e valore complessivo della fornitura**

##### **Durata:**

La durata del contratto è di 48 mesi e si precisa che l'erogazione della fornitura decorrerà dalla data della stipula del contratto o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, fatta salva la possibilità per la Struttura sanitaria committente di richiedere l'esecuzione anticipata per ragioni di opportunità o d'urgenza.

La struttura sanitaria committente si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo massimo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che il Fornitore contraente possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta scritta della Struttura sanitaria.

**Valore complessivo della fornitura:**

Il valore complessivo della fornitura per 48 mesi ammonta a **€ 277.234.781,81671 (IVA esclusa)**, di cui:

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO                   | € 27.524.658,02476  | Iva esclusa |
| A.O. FATEBENEFRATELLI - MILANO                             | € 20.860.840,07496  | Iva esclusa |
| FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  | € 147.074.191,36851 | Iva esclusa |
| A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE                  | € 50.160.959,46132  | Iva esclusa |
| FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO | € 1.879.963,21812   | Iva esclusa |
| A.O. S. GERARDO - MONZA                                    | € 29.734.169,66904  | Iva esclusa |

I volumi di attività/quantitativi ANNUALI E QUADRIENNALI – per singolo lotto - sono riportati nell'allegato A con riferimento a ciascuna delle Strutture sanitarie aggregate.

Si precisa che i dati, a tal proposito indicati, riguardano unicamente la previsione delle Strutture sanitarie; il fornitore contraente della fornitura sarà tenuto a garantire in ogni caso l'esecuzione della stessa, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del servizio e sulle condizioni del contratto.

**Art. 6 - Controlli sulle forniture**

Le operazioni di controllo della merce verranno effettuate all'arrivo presso il Servizio di Farmacia usualmente all'atto della consegna, dagli operatori del/dei magazzini farmaceutici a seconda delle disposizioni contrattuali stabilite da ciascuna delle Strutture sanitarie aggregate.

In tale sede verranno controllati i prodotti forniti e le relative bolle di consegna e, in caso di discordanza tra documenti di accompagnamento e contenuto dei colli consegnati, farà fede quanto accertato dagli operatori del/dei magazzini farmaceutici.

La firma apposta per ricevuta all'atto del ricevimento della merce indicherà peraltro solo una corrispondenza del numero dei colli inviati alla bolla relativa e, non esonererà quindi il/i Fornitore/i, dal rispondere ad eventuali contestazioni che dovessero eventualmente insorgere all'atto dell'effettivo utilizzo del prodotto per quei difetti non rilevati precedentemente all'atto della consegna.

Saranno senz'altro rifiutate tutte quelle consegne le cui merci, in tutto o in parte, non abbiano i requisiti richiesti.



La Struttura sanitaria committente inoltre, tramite propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la rispondenza alle caratteristiche di riferimento indicate nel presente capitolato. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del/dei fornitore/i, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, Struttura sanitaria committente potrà procedere in uno dei modi seguenti:

- restituire la merce al/ai Fornitore/i che sarà/anno tenuto/i a ritirarla a proprie/sue spese e che dovrà/anno impegnarsi a sostituirla, di norma entro 8 giorni solari dalla segnalazione o entro il diverso termine indicato.

Per ogni giorno solare di ritardo in ordine a detto ritiro con riserva degli ulteriori danni, Struttura sanitaria committente potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nel ritiro, superiore a 15 (quindici) giorni, Struttura sanitaria committente si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. (vedasi successivo art. 11)

- restituire la merce al/ai Fornitore/i senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;
- potrà risolvere il contratto, senza che il/i Fornitore/i aggiudicatario/i possa/no vantare diritto alcuno.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

#### **Art. 7 - Contestazioni e penali**

Nel corso di vigenza del contratto il Fornitore contraente dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

Nel periodo di vigenza del contratto il Fornitore contraente dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale di gara, e rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi richiesti.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l'ufficio competente della Struttura sanitaria committente provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il Fornitore non intervenisse al riguardo, si procederà all'applicazione della sanzione.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, si procederà all'applicazione della sanzione ed eventualmente, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento totale o parziale dell'obbligazione contrattuale, la Struttura sanitaria committente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificati, verranno applicate le penali nelle misure indicate:

- in caso di ritardo nella consegna dei prodotti oggetto del presente Capitolato Speciale - ivi comprese le ipotesi di ritardo negli ordinativi effettuati in via di eccezionale urgenza - rispetto ai termini di consegna prescritti nell'art. 4) del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%;
- in caso di ritardo nel ritiro e sostituzione di prodotti difettosi o difformi rispetto alle specifiche indicate nel presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno solare di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, con riserva degli ulteriori danni. In caso di ritardo nel ritiro, superiore a 15 (quindici) giorni, la Struttura sanitaria committente si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. (vedasi successivo art. 25);
- qualora il/i fornitore/i dichiarino che l'impossibilità della consegna è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, in caso di accertata insussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, verrà applicata una penale pari al 10% della merce non consegnata.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dalla Struttura sanitaria committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla/e società e/o sul deposito cauzionale ed eventualmente, qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentate, le Struttura sanitaria committente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Struttura sanitaria committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

La Struttura sanitaria committente, dopo l'applicazione di 2 (due) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 2 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

### **Art. 8 – Prezzi offerti**

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative (AIFA od altra autorità competente). Detti prezzi non saranno presi in considerazione se superiori alle basi d'asta indicati per ciascun lotto nell'Allegato A.

Nel caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque applicata la percentuale di sconto indicata nell'offerta, fatti salvi i casi indicati all'art. 2.

In caso di variazione in diminuzione, questa dovrà essere applicata automaticamente.

La Struttura sanitaria committente si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

### **Art. 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore, ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Struttura sanitaria committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Struttura sanitaria committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Struttura sanitaria committente medesimo.
3. la Struttura sanitaria committente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Struttura sanitaria committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Struttura sanitaria committente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperare e/o ripetere il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

### **Art. 10 - Evoluzione Tecnica**

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Struttura sanitaria committente sull'evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del presente Capitolato e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del contratto.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, al contratto ed agli atti e documenti in essa richiamati.

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

### ***Art. 11 – Referenti dell'appalto***

Per l'A.O.

**Il Direttore esecuzione del contratto è il responsabile aziendale dell'appalto (DEC):** è individuato dalla Struttura sanitaria committente. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e legali del contratto, il Responsabile dell'U.O. provveditorato economato, per gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura, la Direzione di Presidio; per le procedure per la qualità, l'U.O. Qualità e Accreditamento; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'Appaltatore:

**Responsabile della commessa:** nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto (DEC) ed avrà la funzione di garantire e controllare la perfetta esecuzione della fornitura.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

### ***Art. 12 – Variazioni***

La fornitura oggetto del presente Capitolato si compone dei prodotti indicati agli artt. 2 e 3 nonché all'allegato A per le aziende/fondazioni elencate al precedente art.1.

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni per numero di sedi e/o orari del servizio e/o quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito agli artt. 2, 3 e 5 nonché all'allegato A. Le aziende/fondazioni potranno, pertanto, richiedere alla/e Società aggiudicataria/e le necessarie variazioni (di sedi e di quantitativi), corrispondendo alla stessa, un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell'entità delle prestazioni/dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: "*Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto...*".

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

### ***Art. 13 – Clausola di salvaguardia***

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Al/ai Fornitore/i, in questo caso, sarà/saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

Le Strutture sanitarie committenti si riservano, altresì, qualora Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 60 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle Strutture sanitarie committenti, fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: *"Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."*

#### **Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa**

La Società appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare la Struttura sanitaria committente ed a terzi nell'esecuzione della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La/e società appaltatrice/i dovrà/anno contrarre apposita polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro) per sinistro per ogni Struttura sanitaria aggregata per la presente procedura.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alla Struttura sanitaria committente di riferimento a semplice richiesta. La Struttura sanitaria committente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti la Struttura sanitaria committente di riferimento, in particolare, in conseguenza di furti.

#### **Art. 15 - Deposito cauzionale**

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta della Struttura sanitaria committente.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell'importo iniziale.

A richiesta dell'aggiudicatario, l'Ufficio competente della Struttura sanitaria committente di riferimento rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni relative alla fornitura da parte della Struttura sanitaria committente, opportunamente comunicati all'aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alla Struttura sanitaria committente delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la Struttura sanitaria committente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

#### **Art. 16 - Cessione del contratto e subappalto occulto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%) senza la preventiva autorizzazione scritta della Struttura sanitaria.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- il/i Fornitore/i dovrà/anno avere indicato, in sede di offerta, l' intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- il/i Fornitore/i provvederà/anno al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Struttura sanitaria committente, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui

abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Struttura sanitaria committente e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dalla Struttura sanitaria committente entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Struttura sanitaria committente prima dell'avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, la Struttura sanitaria committente provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

La Struttura sanitaria committente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario della fornitura. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).

La Struttura sanitaria committente provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). La Struttura sanitaria committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 22 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

#### **Art. 17 – Interruzione della fornitura da parte del contraente**

In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinata a tutelare il primario diritto di tutela della salute, la/le Società aggiudicataria/rie s'impegna/no a garantire l'erogazione dei prodotti oggetto della fornitura di cui trattasi con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato per la consegna della fornitura oggetto dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero.

Qualora l'arbitraria sospensione della fornitura da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, la Struttura sanitaria committente potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura la Struttura sanitaria committente ha piena facoltà, nei giorni di sospensione/interruzione, di far eseguire la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

### **Art. 18 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario**

Il Fornitore è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il/I Fornitore/i contraente/i non potrà/anno eccepire, durante l'erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando la Struttura sanitaria committente, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.

### **Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive**

Il/I Fornitore/i contraente/i, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna/no ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Struttura sanitaria committente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Struttura sanitaria committente entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Struttura sanitaria committente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Il/I Fornitore/i contraente/i prende/prendono atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Struttura sanitaria committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.



**Art. 20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08**

Ai sensi dell'art 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e smi, le Strutture sanitarie aggregate e l'appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, all'atto della formalizzazione dell'incarico, promuoveranno singolarmente azioni di coordinamento, individuando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori ed informandosi reciprocamente circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, il tutto in conformità alla regolamentazione vigente nelle Struttura sanitaria committente di riferimento.

**Art. 21 – Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti**

La/e società/e contraente/i, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna/no ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dalle Strutture sanitarie aggregate per tale procedura, e pubblicato sul sito internet aziendale di ognuna di esse.

La/e società aggiudicataria/e si impegna/no, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

La/e società è/sono pertanto consapevole/i che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale** e del **Codice etico degli appalti regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

**Art. 22 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti**

La/e società aggiudicataria/e provvederà/anno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Struttura sanitaria committente di riferimento per i prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite alla Struttura sanitaria committente e riportare i relativi indirizzi e riferimenti.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce.

La fattura dovrà indicare, inoltre, il relativo numero CIG, fornito dalla Struttura sanitaria committente al momento della stipula del contratto.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.

La Struttura sanitaria committente, in conformità alla corretta prassi commerciale del settore, effettuerà i pagamenti per le forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, purché non vi siano motivi ostativi), fatte salve diverse pattuizioni concordate tra gli operatori economici aggiudicatari la Struttura sanitaria committente.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC. La data di arrivo delle fatture è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale della Struttura sanitaria committente

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 19); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1248 C.C.) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della/e società aggiudicataria/e, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Struttura sanitaria committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Struttura sanitaria committente in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

\* \* \* \* \*

Ai sensi del disposto dell'art. 4, comma 3 del DPR n. 207/2010, confermato dal parere AVCP n. 157 del 27.09.2012, sull'importo netto dell'importo indicato in fattura è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del succitato DPR, l'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del DPR n 207/2010, "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza". Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dall'Amministrazione committente, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

### **Art. 23 – Revisione prezzi**

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Struttura sanitaria committente. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte della Struttura sanitaria committente, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo della Struttura sanitaria committente. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza

revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione della fornitura.

#### **Art. 24 – Diritto di recesso**

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte della Struttura sanitaria committente, con semplice preavviso di 15 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicatario non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
- qualora l'Accordo interaziendale per l'attivazione di forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle Strutture sanitarie committenti di Milano e Provincia, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di prodotti di cui alla presente gara.

In tali casi la Struttura sanitaria committente si riserva, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con il/i Fornitore/i aggiudicatario/i dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 15 giorni, con raccomandata A.R.

**La Struttura sanitaria committente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:**

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la/e società è/sono obbligata/e a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della/e società, del Codice Etico, approvato dalla Struttura sanitaria committente e pubblicato sul sito dell'ente medesimo.

- c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- d) per un diverso assetto organizzativo della Struttura sanitaria committente che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte della Struttura sanitaria committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso la Struttura sanitaria committente tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi alla Struttura sanitaria committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la/e società aggiudicataria/e intende/ono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Struttura sanitaria committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la/e società appaltatrice/i decade/ono dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

La/e società contraente/i assume/assumono completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Struttura sanitaria committente da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

#### **Art. 25 - Clausola risolutiva espressa**

La Struttura sanitaria committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione al/ai Fornitore/i aggiudicatario/i con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte del/i Fornitore/i aggiudicatario/i di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. interruzione non giustificata della fornitura;

5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione delle consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
8. quando, dopo che la Struttura sanitaria committente è stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la/e società aggiudicataria/e non vi abbia/no provveduto;
9. in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, da parte della/e società;
10. per i farmaci biologici qualora il fornitore dovesse perdere l'esclusività ed entro un anno da tale perdita non adeguino il prezzo di gara a quello di mercato
11. per i farmaci di classe H qualora il fornitore, entro un anno dalla perdita dell'esclusiva, non adegui il prezzo di gara a quello medio di mercato dei prodotti equivalenti registrati;
12. constatazione di due casi di non conformità relativi allo stesso prodotto od alla stessa situazione;
13. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
14. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
15. subappalto totale o parziale non autorizzato;
16. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
17. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
18. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
19. rinuncia della/e società offerente/i.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando la Struttura sanitaria committente delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Struttura sanitaria committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra la Struttura sanitaria committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, la Struttura sanitaria committente affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare al Fornitore il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

La Struttura sanitaria committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, la Struttura sanitaria committente tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla/e società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **Art. 26 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore**

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per la Struttura sanitaria committente di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque la Struttura sanitaria committente facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. Qualora la Struttura sanitaria committente intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dalla Struttura sanitaria committente stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, la Struttura sanitaria committente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

#### **Art. 27 – Clausola di adesione**

Le Strutture sanitarie committenti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all'“Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potranno richiedersi, al/ai Fornitore/ aggiudicatario/i di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all'Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 100% dell'importo di aggiudicazione complessivo riferito alla totalità dei lotti.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

Qualora il/i Fornitore/i aggiudicatario/i non intenda/no aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà/anno espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all'Allegato 1- Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara. Qualora detta dichiarazione,

non venga espressa, sarà considerata accettata dalla/e società contraente/i la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Le Aziende che hanno aderito all'“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:

- A.O. "FATEBENEFRAELLI" - MILANO
- A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO
- A.O. "S. GERARDO" - MONZA
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
- AREU "AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA"
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

#### **Art. 28 - Spese contrattuali**

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del/i fornitore/i, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Struttura sanitaria committente, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il/I Fornitore/i dovrà/anno provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell'Ufficio competente della Struttura sanitaria committente.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario/i tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla/e società stessa/e ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

In particolare, il/i Fornitore/i contraente/i dovrà/anno versare l'importo necessario alla registrazione del verbale di gara o del contratto presso l'Ufficio del Registro competente e un numero di marche da bollo, subordinato al numero di pagine del verbale stesso o del contratto, che sarà specificatamente indicato nella lettera di aggiudicazione.

In caso di più aggiudicatari (fornitura suddivisa in lotti), l'importo necessario alla registrazione del verbale e le marche da bollo saranno suddivisi e addebitati proporzionalmente all'importo di aggiudicazione.

Mentre in relazione alla stipula del/i contratto/i, le marche da bollo necessarie per la formalizzazione saranno richieste ad ogni aggiudicatario in ordine al contratto relativo alla fornitura dei lotti che si è aggiudicato.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate nella suddetta comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

#### **Art. 29 - Controversie**

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244

del D.Lgs 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

**Art. 30 - Rinvio altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Luogo, data)*

*Firma per accettazione*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 4,5,6,7,8,10,12,13,17,18,22,24,25,27,28,29.

*(Luogo, data)*

*Firma per accettazione*